

Ufficiale: domanda contributi a fondo perduto dal 15 giugno. Pubblicato il provvedimento attuativo

Contributi a fondo perduto: comunicazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, domanda a partire dal 15 giugno. Ecco il provvedimento attuativo, la guida, il modulo e le istruzioni.

11 GIUGNO 2020



L'Agenzia delle Entrate pochi minuti fa ha finalmente pubblicato il modulo di domanda per i **contributi a fondo perduto**: la domanda potrà essere presentata a partire **da lunedì 15 giugno** ed entro e non oltre il prossimo 13 agosto 2020.

Sono già disponibili il modulo di domanda ufficiale, le istruzioni ed una guida completa con tutte le indicazioni utili per coloro che presenteranno l'istanza.

Date diverse sono previste nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto; in questo caso, infatti, l'istanza potrà essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. Entro lo stesso termine sarà possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate mediante **accredito sul conto corrente** corrispondente all'Iban indicato nella domanda. **Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente**, altrimenti l'istanza verrebbe scartata.

Contributi a fondo perduto: modulo di domanda ufficiale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate. Istanza dal 15 giugno ma entro il 13 agosto. Ecco come presentare la domanda

Come riportato dalle istruzioni appena pubblicate dall'Agenzia delle Entrate l'istanza deve essere presentata in via telematica, utilizzando l'apposito modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella domanda dei contributi a fondo perduto può essere eseguita mediante:

- l'applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del dpr 322/1998, delegato al servizio del "*Cassetto fiscale*" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*" del portale "*Fatture e corrispettivi*" oppure appositamente delegato con auto dichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare **fino a 500 istanze con un'unica fornitura**;
- **servizio web**, disponibile nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio "*Cassetto fiscale*" o al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*".

Attenzione: solo nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, è **superiore a 150.000 euro**, il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è **predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata(PEC)** all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it. Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

Contributi a fondo perduto: provvedimento attuativo pubblicato dall'Agenzia delle Entrate. Domande presentabili a partire dal prossimo lunedì 15 giugno

il modulo si presenta abbastanza **snello e semplificato** ed è suddiviso in due pagine da compilare ovvero:

- l'**istanza** vera e propria con il **frontespizio** e l'indicazione dei **requisiti soggettivi ed oggettivi** richiesti per accedere ai contributi a fondo perduto;
- il **quadro A**, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

In particolare, tra i requisiti occorre indicare quanto segue:

- **fascia di ricavi/compensi complessivi** di riferimento per il periodo di imposta 2019 e suddivisi nei tre scaglioni previsti dall'articolo 25 ovvero:
 - fino a 400.000 euro;
 - tra 400.000 ed 1.000.000 di euro;
 - tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro.
- la casella di indicazione della **situazione soggettiva** ovvero se si tratti di:
 - soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018;
 - soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi il cui stato di emergenza fosse ancora presente al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19);
 - appartenere a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del DL 34/2020.
- gli **importi complessivi del fatturato nei periodi di aprile 2019 ed aprile 2020**;
- il **codice IBAN identificativo del soggetto richiedente**.

Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo lunedì 15 giugno 2020 ed entro il prossimo 13 agosto.

Contributi a fondo perduto Decreto Rilancio. gli importi previsti in favore dei soggetti la cui domanda verrà accolta dall'Agenzia delle Entrate:

Ricavi o compensi 2019	Importo contributo a fondo perduto
Fino a 400.000 euro	20% da calcolare sulla differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019
Superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro	15% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019
Superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro	10% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020